



ITALIA
EXPO MILANO 2015



CONFINDUSTRIA

Novità fiscali

Novembre e
Dicembre 2014

Gennaio 2015

Nota di Aggiornamento

*“Le buone leggi sono l’unico sostegno della felicità nazionale”
– G. Filangeri*

Nota di Aggiornamento

IRES/IRPEF

1. Deducibilità di spese di sponsorizzazione sportiva
2. Approvazione dell’aggiornamento degli Studi di Settore

IVA

3. Nuovi orientamenti per le cessioni all’esportazione
4. Variazione dell’utilizzo delle eccedenze di credito IVA trimestrale
5. Acquisti intracomunitari e diritto alla detrazione in presenza di violazioni formali

VARIE

6. Legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190)
7. Obbligo di tracciabilità per i pagamenti/versamenti ad associazioni senza fini di lucro e pro-loco
8. Istruzioni sull’attività di verifica della Guardia di Finanza
9. Legge europea 2013-bis – disposizioni fiscali
10. Accertamento mediante studi di settore con parametri non aggiornati
11. Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (D.lgs. n 174/2014)
12. TARI indebitamente versata – possibilità di rimborso

AIUTI DI STATO

13. Indagine della Commissione Europea sui Tax Rulings
14. Legge europea 2014 e registro nazionale degli aiuti

INTERNAZIONALE

15. G20’s Leaders Summit in Brisbane
16. EU – Economic and Financial Affairs Council meeting
17. EU – Joint letter from German, Italian and France Finance Ministers to EU Commissioner Pierre Moscovici
18. OECD – Revenue Statistics and Consumption Tax Trends 2014
19. OECD – New discussion drafts released

ATTIVITÀ DELL’AREA

20. Gruppi Fiscali
21. Gruppo di Lavoro Aiuti di Stato
22. Comitato Tecnico Fisco
23. Analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

IRES/IRPEF

1. *Deducibilità di spese di sponsorizzazione sportiva*

Corte di
Cassazione,
Sentenza n.
25100, 26
novembre 2014

Con sentenza n. 25100 del 26 novembre 2014 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della deducibilità delle spese di sponsorizzazione riaffermando il principio già enunciato nella sentenza n. 24064/2001, secondo cui ai fini della deducibilità di dette spese l'inerenza deve essere dimostrata da parte del contribuente, non soltanto attraverso la congruità dei costi rispetto ai ricavi o all'oggetto sociale, *“ma soprattutto nell'allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall'impresa in favore del terzo”*.

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, riconoscendo la non inerenza di costi sostenuti per prestazioni pubblicitarie relative all'esibizione del marchio del committente su due auto partecipanti a corse automobilistiche.

La Cassazione ha ritenuto valido il quadro giustificativo riportato dai verificatori nel p.v.c che contestava il difetto di inerenza facendo leva su *“plurimi aspetti di incongruenza”*, ovvero:

- Il disallineamento tra i clienti del contribuente e la generalità dei consumatori interessati alle corse automobilistiche di quel tipo;
- l'operatività del contribuente in un ambito geografico ristretto (Brescia e Bergamo) a fronte di manifestazioni sportive effettuate fuori dai confini italiani;
- l'inidoneità del logo utilizzato a ricondurre la potenziale clientela al contribuente, difettando l'indicazione di un recapito o di un indirizzo telefonico collegato.

2. *Approvazione dell'aggiornamento degli Studi di Settore*

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 28 dicembre 2012 \(manifatture\)](#)

Sono stati pubblicati nei supplementi straordinari n. 14 - 17 della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, i quattro decreti del MEF con cui vengono approvati gli studi di settore applicabili ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. Contestualmente agli studi sono stati approvati anche gli indicatori territoriali con i quali ne viene diversificata l'applicazione nelle diverse aree del Paese.

Dei 68 studi di settore, 18 riguardano le attività economiche manifatturiere, mentre gli altri interessano le attività professionali (6), commerciali (28) e i servizi (16). Si ricorda che in conformità con l'articolo 8 del d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 gli studi di settore possono subire revisioni congiunturali per tenere conto dello stato di crisi economica o della situazione dei mercati.

IVA

3. Nuovi orientamenti per le cessioni all'esportazione

[Risoluzione dell' Agenzia delle entrate, 10 novembre 2014, n. 98/E](#)

Con la risoluzione n. 98/E del 10 novembre 2014 l'Agenzia delle entrate è tornata ad occuparsi della non imponibilità delle esportazioni di beni con trasporto a cura del cessionario non residente (c.d. esportazione indiretta) alla luce delle più recenti pronunce della Corte di Giustizia.

Come noto, l'articolo 8, primo comma, lettera b) del DPR n. 633/1972 condiziona la non imponibilità di tali esportazioni alla fuoriuscita dei beni dal territorio comunitario entro 90 giorni dalla consegna al cessionario non residente. Qualora il cedente non acquisisca la prova della cessione, o questa avvenga oltre i 90 giorni, lo stesso può regolarizzare l'operazione entro i successivi 30 giorni al fine di non incorrere in una sanzione pari al 50% del tributo (art. 7, comma 1, D.lgs. 471/1997).

Il termine dei 90 giorni è stato finora interpretato dall'Amministrazione finanziaria in maniera restrittiva: in caso di fuoriuscita della merce dopo il 90esimo giorno l'operazione è stata ritenuta comunque imponibile, senza dare rilevanza al fatto che la merce fosse effettivamente fuoriuscita dal territorio dell'Unione o meno.

La Corte di Giustizia dell'UE con sentenza emessa il 19 dicembre 2013 nell'ambito del procedimento C-563/12 (cfr. Circolare Mensile di Dicembre 2013, par. 9) ha precisato che una normativa nazionale che imponga al venditore di un bene destinato all'esportazione un termine preciso entro il quale tale bene deve aver lasciato il territorio doganale dell'UE non è - in linea di principio - in contrasto con il diritto comunitario, purché persegua obiettivi legittimi quali, nel caso di specie, il contrasto all'evasione fiscale o ad eventuali abusi.

Tuttavia – ha precisato la Corte – una simile normativa, per potersi dire proporzionata al perseguimento dell'obiettivo deve “...consentire al soggetto passivo il rimborso dell'IVA già corrisposta in ragione del non rispetto del termine, qualora fornisca la prova che la merce ha lasciato il territorio doganale dell'Unione...”

Sulla scorta di questa pronuncia, l'Agenzia delle entrate ha mutato il proprio orientamento, precisando che il regime di non imponibilità delle esportazioni deve ritenersi applicabile sia quando il bene è esportato entro i 90 giorni, ma il cedente acquisisce la prova dell'avvenuta esportazione oltre i 30 giorni previsti per la regolarizzazione; sia quando il bene fuoriesce dopo i 90 giorni, purché, ovviamente, sia acquisita la prova dell'avvenuta esportazione.

L'Agenzia precisa, inoltre, che l'IVA nel frattempo versata in sede di regolarizzazione ai sensi del sopracitato articolo 7, comma 1, può essere recuperata dal contribuente: emettendo una nota di variazione (ex art. 26, comma 2, del DPR n. 633/1972) entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l'esportazione, oppure, in alternativa, azionando la procedura per il rimborso (ex art. 21 D.lgs. n. 546/1992) entro due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per il rimborso.

Laddove la merce risulti esportata oltre i 90 giorni, ma entro i 30 per la regolarizzazione, e si abbia prova dell'avvenuta fuoriuscita, il contribuente può esimersi da versamento dell'imposta senza rischio di incorrere in violazioni sanzionabili.

4. Variazione dell'utilizzo delle eccedenze di credito IVA trimestrale

[Risoluzione dell'Agenzia delle entrate, 11 novembre 2014, n. 99/E](#)

Con risoluzione n. 99/E dell'11 novembre u.s., rispondendo ad un quesito sollevato da un Ufficio territoriale, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la facoltà per il contribuente di rettificare o integrare la scelta di utilizzo del credito IVA trimestrale tramite un nuovo modello TR (che interviene su quello già validamente e tempestivamente presentato ex art. 8 DPR n. 542/1999) permane anche decorsi i termini di presentazione del modello stesso (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento).

In particolare, i contribuenti in possesso dei requisiti per richiedere l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale ex art. 17 D.lgs. n. 241/1997 potranno optare per questa modalità di utilizzo, in luogo del rimborso, dopo aver verificato che l'Ufficio territorialmente competente non abbia già concluso la fase istruttoria validando il pagamento del credito. Viceversa, la scelta per il rimborso in luogo della compensazione potrà avvenire se quest'ultima non è già avvenuta.

La modifica alla modalità di utilizzo attraverso la presentazione di un

nuovo modello TR deve, comunque, trovare esposizione nella dichiarazione annuale IVA e non può quindi più avvenire dopo la presentazione di quest'ultima.

L'Agenzia puntualizza che, qualora il contribuente utilizzi in compensazione crediti IVA infrannuali già chiesti a rimborso, senza aver prima rettificato la relativa istanza, si configura un'indebita compensazione sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 471/1997. Resta salva in questa ipotesi la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997.

5. Acquisti intracomunitari e diritto alla detrazione in presenza di violazioni formali

[Corte di Giustizia, C-590/13](#)

Con sentenza dell'11 dicembre 2014, relativa alla causa C-590/13, la Corte di Giustizia si è pronunciata in materia di diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto in presenza di violazioni formali legate all'effettuazione di operazioni intracomunitarie.

La controversia esaminata dalla Corte sorgeva sulla contestazione, operata dall'Amministrazione finanziaria italiana nei confronti di una società residente, del mancato rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 46 e 47 del d.l. n. 331/93. In particolare, l'Amministrazione rilevava l'effettuazione di acquisti intracomunitari da parte della società in assenza di auto-fatturazione e, in taluni casi, la registrazione contabile delle operazioni nel solo registro delle fatture ricevute, qualificando l'imposta come "fuori campo iva".

Il contribuente, ricorrendo in Cassazione, lamentava la sproporzione della sanzione irrogata in rapporto ad una violazione ritenuta non sostanziale. Il giudice italiano, sospendendo il giudizio, sottoponeva la questione alla Corte di Giustizia chiedendo se gli artt. 18, par. 1, lettera d) e 22 della sesta direttiva (Direttiva 77/388/CEE) dettassero o meno criteri per la definizione di obblighi sostanziali il cui mancato rispetto giustificasse il venir meno del diritto alla detrazione dell'imposta.

Pronunciandosi nel merito, la Corte di giustizia ha ribadito il concetto della prevalenza della sostanza sulla forma; richiamando la propria costante giurisprudenza ha, altresì, ricordato che, in base al principio fondamentale di neutralità dell'IVA, la detrazione dell'imposta assolta a monte deve essere accordata ogniqualvolta gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, anche se i soggetti passivi omettono il rispetto di formalità stabilite dalla normativa nazionale, come devono ritenersi quelle definite in applicazione dell'art. 18, par. 1, lett. d) e 22 della sesta direttiva IVA (77/388/CE).

VARIE

6. Legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190)

[La legge di stabilità 2015](#) (legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014. Una prima analisi dei numerosi interventi di carattere fiscale, alcuni dei quali di assoluta rilevanza per le imprese, è stata prontamente effettuata con la [Circolare di Confindustria n. 19803 del 23 dicembre u.s.](#) alla quale si rinvia per ogni dettaglio.

7. Obbligo di tracciabilità per i pagamenti/versamenti ad associazioni senza fini di lucro e pro-loco

[Risoluzione dell' Agenzia delle entrate, 19 novembre 2014, n.102/E](#)

Con risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014, rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica, l' Agenzia delle entrate ha chiarito che l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti/versamenti di importo superiore a 516.46 euro di cui all' articolo 25, comma 5, legge n. 133/1999 si applica a tutti i soggetti che beneficiano del regime agevolativo previsto dalla legge n. 398/1991.

Il dubbio sull' applicazione del richiamato comma 5 era sorto in relazione al tenore letterale dell' articolo 25 (si veda, ad esempio, il comma 1-bis laddove specifica l' applicabilità del successivo comma 2 alle associazioni pro-loco tacendo sull' applicabilità alle stesse anche dei commi successivi; o, ancora, il comma 5 nella parte in cui dispone l'obbligo di tracciabilità in capo a “*società, enti e associazioni sportive dilettantistiche*” omettendo il richiamo alle altre entità che hanno accesso al regime agevolato di cui alla legge n. 398/1991).

L' Agenzia delle entrate dopo aver precisato che l' articolo 25, comma 5, collega il ricorso a specifiche modalità di pagamento tracciabili alla possibilità stessa di continuare a fruire del regime di cui alla legge n. 398/1991 ne ha, dunque, dedotto l' estensione in capo a tutti gli enti che abbiano optato per il sopracitato regime agevolato.

8. Istruzioni sull'attività di verifica della Guardia di Finanza

Con circolare prot. n. 336701 del 19 novembre, il Comando Generale della Guardia di Finanze ha diramato indicazioni operative ai propri reparti in merito alle future attività di verifica.

Considerando le scelte di politica fiscale delineate nel Documento di Economia e Finanza 2014, deliberato dal Consiglio dei Ministri l'8 aprile 2014, il Corpo si propone di orientare la propria azione di verifica ad una maggiore equità, favorendo l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, rafforzando la lotta all'evasione mediante un più appropriato impiego degli strumenti di indagine a disposizione, avendo riguardo per le esigenze di semplificazione del sistema fiscale e del miglioramento dell'appetibilità nei confronti degli investitori esteri.

In particolare, l'azione della Guardia di finanza si concentrerà a contrastare soprattutto le irregolarità fiscali più gravi attraverso controlli mirati e orientati a criteri di sostanzialità e concretezza, ovvero mediante metodologie che risultino adeguate alla tipologia di attività svolta dal contribuente, cercando di compromettere il meno possibile l'ordinario svolgimento della stessa.

Inoltre, viene introdotto un nuovo sistema di rilevazione dei risultati delle verifiche e dei controlli fiscali in materia di imposizione sui redditi per soddisfare meglio le esigenze di monitoraggio del fenomeno dell'evasione, in considerazione delle indicazioni contenute nella Legge delega del 11 marzo 2014, n. 23 per la riforma del sistema fiscale.

Per quanto concerne i contribuenti di minore dimensione (prima fascia di volume d'affari) si rileva che le verifiche non programmate condotte nel biennio 2012-2013 hanno trovato un riscontro positivo nel 50% dei casi. I risultati maggiori sono stati raggiunti grazie alle indagini di polizia giudiziaria e all'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette. La Guardia di Finanza sottolinea, peraltro, che sebbene il ricorso a verifiche extra - programma abbia una notevole importanza nella lotta all'evasione e andrebbe sempre più rafforzato, occorre considerare opportunamente le ragioni della condotta del contribuente e la sussistenza di effettive necessità d'urgenza nell'attuazione di determinate verifiche.

Proprio per realizzare l'obiettivo di rivolgere la propria azione di controllo nei confronti delle forme di evasione e di elusione più aggressiva il programma da attuare per la procedura 2015 prevede una generale riduzione del numero di interventi da effettuare ogni semestre nei confronti dei contribuenti di minori dimensioni, dal 70% al 50%, salvo verifiche a carattere d'urgenza da realizzare previa autorizzazione.

Nel perseguimento dell'obiettivo della lotta all'evasione la Circolare della Guardia di Finanza suggerisce di differenziare gli approcci di indagine sulla base della tipologia del contribuente, delle effettive dimensioni dell'attività economica da questo svolta e delle concrete forme di evasione poste in essere.

Ad esempio, fenomeni di evasione realizzata da imprese e lavoratori autonomi di dimensioni contenute che operano a diretto contatto con i consumatori finali, non emettendo lo scontrino fiscale o la fattura andrebbero intercettati seguendo il metodo induttivo "puro" che può basarsi o sulla movimentazione delle merci ("controlli per valore", applicazione delle percentuali di ricarico) o sui dati relativi ad altri fattori della produzione o di lavoro autonomo (materie prime e sussidiarie, generi di consumo..) o su altri elementi di fatto o documentali anche di natura extracontabile comunque ottenuti (accesso, corrispondenza, in via telematica, ecc) in modo tale da applicare, sulla base delle componenti negative individuate, le percentuali di ricarico necessarie per procedere indirettamente alla determinazione presuntiva del volume d'affari.

I dati contenuti nelle fatture attive eventualmente emesse e rinvenute possono essere un elemento utile a sostenere la base imponibile determinata indirettamente. Pertanto la circolare raccomanda ai militari del Corpo di avere la massima attenzione soprattutto nella fase iniziale dei controlli, in cui è di fondamentale importanza la ricerca della documentazione fiscalmente rilevante, dalla quale è possibile riscontrare eventuali gravi indizi di violazione alle norme tributarie.

La GdF, sottolinea che l'applicazione di metodi ricostruttivi indiretti appare notevolmente più difficile nei confronti di realtà produttive più complesse, soprattutto nei casi di riconducibilità al territorio nazionale di società formalmente localizzate all'estero o di stabili organizzazioni di imprese estere di consistenti dimensioni. In questi casi se l'impresa risulta dotata di una contabilità nel complesso attendibile, che trova corrispondenza nelle scritture delle altre società collegate e riscontro anche nelle rendicontazioni bancarie, i militari preposti all'operazione dovranno tenerne opportunamente conto ai fini della ricostruzione del reddito imponibile.

In particolare, al fine della redazione del PVC si dovrà tener conto nei confronti dei soggetti evasori totali e degli altri soggetti per cui è applicabile il metodo "induttivo puro": dei costi, le spese, gli oneri e gli altri componenti negativi risultanti da elementi certi e precisi, sia risultanti da regolari documenti fiscali inerenti all'attività d'impresa, anche se non contabilizzati, sia di documentazione extra – contabile, purché attendibile, in modo da favorire l'attività di ricostruzione del reddito imponibile che sarà effettuata dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

La documentazione extra contabile può, tuttavia, essere richiesta al contribuente solo su specifica richiesta diretta a soddisfare esigenze conoscitive. Si ricorda, che in caso di temporanea indisponibilità della documentazione per causa di forza maggiore, o non imputabile al contribuente, o per sua mera colpa (come può ad esempio verificarsi in caso di smarrimento o negligente custodia) l'orientamento giurisprudenziale prevalente tende a ritenere superabile la non tempestiva esibizione della suddetta documentazione, riconoscendo al contribuente la possibilità di presentarla entro un congruo termine.

Per supportare l'attività di contrasto all'evasione, all'elusione fiscale e alle frodi fiscali, saranno introdotti nuovi applicativi informatici che svolgeranno attività di analisi di rischio, attività di intelligence e di controllo economico del territorio, concentrando gli sforzi investigativi su le violazioni più gravi, e calibrando l'ingerenza dei controlli sull'ordinario svolgimento dell'attività economica del contribuente, nonché la loro durata alla tipologia di illecito commesso.

La circolare precisa che è stata migliorata l'efficienza delle banche dati a disposizione del Corpo e dei relativi applicativi. Inoltre a partire dal 1 gennaio 2015, fermi restando i metodi di rilevazione statistica già in uso presso la GdF, ai rilievi in tema di imposte sui redditi dovrà fare seguito da parte della pattuglia che opera la verifica una stima dell'imposta evasa.

Tale procedura – spiega il documento – si ricollega al processo di valutazione del “tax gap” affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà costituire una Commissione responsabile della redazione di un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, quantificando l'ampiezza del fenomeno attraverso stime ufficiali delle imposte non versate su base territoriale, settoriale e dimensionale.

Di conseguenza, al termine dei rilievi, i verificatori ai soli fini statistici e procedurali interni, applicheranno l'aliquota pro-tempore vigente alla maggiore base imponibile netta contestata per singolo periodo. La stima dell'imposta evasa sarà poi corretta da parte dell'Agenzia delle Entrate alla luce del processo di accertamento.

9. *Legge europea 2013-bis – disposizioni fiscali*

Il 10 novembre 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 261, la [legge n. 161/2014](#) (c.d. legge europea 2013-bis) con cui l'Italia adempie agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione all'UE sanando procedure di infrazione ed intervenendo su altri rilievi effettuati nei suoi

confronti da parte della Commissione Europea.

Tra le varie misure adottate nel provvedimento, di specifico interesse fiscale risultano quelle contenute al capo II. In particolare, l'articolo 7, comma primo, della legge in commento, sana due discriminazioni rilevate con procedura di infrazione n. 2027/2013 in relazione al trattamento fiscale dei c.d. non residenti Schumaker, (categoria di soggetti definita a seguito della celebre sentenza della Corte di Giustizia 14 febbraio 1995, causa C-279/93).

Attraverso l'inserimento del comma 3-bis all'art. 24 TUIR viene infatti sancita, in deroga al regime ordinario, l'estensione delle detrazioni e delle deduzioni fiscali IRPEF anche a coloro che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato UE o SEE (che assicurino adeguato scambio di informazioni) producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo e non fruiscono nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe a quelle concesse dal nostro ordinamento (c.d. non residenti Schumacker). L'estensione in parola avverrà a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 (art. 7, comma 2) e dovrà essere disciplinata con un decreto di natura non regolamentare del MEF. Sempre ad opera dell'articolo 7 (comma 3) è stata inoltre modificata la lett. b) comma 99, art. 1, della legge n. 244/2007 al fine di consentire anche ai non residenti Schumacker, l'accesso al regime fiscale dei c.d. "contribuenti minimi".

Come anticipato nella Circolare Mensile di Settembre 2014, la legge europea 2013-bis affronta nel successivo articolo 8 anche due contestazioni operate dalla Commissione Europea alla normativa fiscale italiana in materia di imposte di successione, rispettivamente, in relazione alle modalità di esenzione dall'imposta di bollo per i trasferimenti in favore di enti senza scopo di lucro esteri (art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 349/1990 e procedura di infrazione n. 2156/2012) e in tema di trasferimento successorio di titoli del debito pubblico diversi da quelli italiani (art. 12 del d.lgs. n. 349/1990 e procedura di infrazione n. 2157/2012). Per un maggior dettaglio su questi due aspetti si rimanda alla citata Circolare di Settembre (par. 16).

Di interesse fiscale, anche l'articolo 9 della legge, con cui, a seguito dei rilievi della CE nel Caso EU-Pilot 5093/13/TAXU, è stato limitato l'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti (IVAFE) ex art. 19, commi 18-23, del d.l. n. 201/2011.

Si ricorda, al riguardo, che la CE aveva evidenziato la potenziale incompatibilità con il diritto comunitario della vecchia disciplina a causa del rinvio nella definizione dell'ambito oggettivo dell'imposta all'ampio concetto di "attività finanziarie". Ciò, in alcuni casi, comportava una

disparità di trattamento nell'assoggettamento impositivo di investimenti esteri che, se detenuti in Italia, non sarebbero stati oggetto dell'omologa imposta di bollo (art. 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972) si pensi, ad esempio, al possesso di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato (cfr. par. 2.2 della Circolare dell'Agenzia delle entrate 2 luglio 2012, n. 28/E).

Per effetto dell'intervento normativo il campo di applicazione dell'IVAFE risulta ora coordinato con quello dell'imposta di bollo e quindi limitato ai "prodotti finanziari", ai conti correnti e ai libretti di risparmio. Si ricorda che, per i primi, l'IVAFE è generalmente dovuta, per il 2014, in misura pari al 0.2‰ (0.15‰ nel 2013), mentre per i conti correnti e libretti di risparmio è applicabile in misura fissa (34.20 euro) purché il valore medio di giacenza annuale sia superiore a 5 mila euro.

In considerazione delle novità introdotta e fatti salvi eventuali chiarimenti amministrativi, si ritiene possano ora essere escluse dall'IVAFE valute estere (in banconote e monete) e metalli preziosi. Inoltre, dovrebbero risultare fuori dal novero dei "prodotti finanziari" imponibili anche le quote di S.r.l. estere, posto che le analoghe quote societarie italiane non risultano assoggettabili all'imposta di bollo. Maggiori perplessità sorgono in ordine al trattamento degli strumenti partecipativi assegnati ai dipendenti ed in particolare alle *stock option* non cedibili, che la prassi amministrativa aveva già ritenuto non imponibili in relazione alla vecchia disciplina IVAFE (cfr. Agenzia delle entrate, circolare 28/E del 2014 e risoluzione n. 73/E del 2014). Posto che, con la nuova definizione, anche i piani di azionariato verso i dipendenti possono essere annoverati nell'ampia gamma dei "prodotti finanziari" definiti dal TUF (art. 1, comma 2, D.lgs. n. 58/1998) potrebbe essere opportuno un nuovo intervento amministrativo che ribadisca l'esclusione dall'imposta delle *stock option* non cedibili.

Si segnala, infine, tra le disposizioni del capo II anche l'articolo 10, con cui si interviene in materia di riscossione coattiva di debiti tributari che hanno ad oggetto risorse proprie dell'UE (ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio). Per tale tipologia di entrate (generalmente dazi doganali ed IVA all'importazione) la nuova normativa precisa che non è più applicabile la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive concessa per 120 giorni dall'invio al contribuente dell'avviso contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, ordinariamente prevista per debiti tributari non superiori a 1.000 euro dall'art. 1, comma 544, l. n. 228/2012.

10. Accertamento mediante studi di settore con parametri non aggiornati

Corte di
Cassazione,
Sentenza n.
26511, 17
dicembre 2014

Con sentenza n. 26511 del 17 dicembre 2014 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di corretto utilizzo dello strumento degli studi di settore ai fini accertativi, ribadendo quanto già affermato nelle precedenti sentenze n. 26635/2009 e n. 1843/2014, circa l'illegittimità di avvisi di accertamento originati dall'impiego di coefficienti non aggiornati.

Nel caso in esame, il contribuente ricorreva per Cassazione contro una decisione dei giudici d'appello che, confermando la pronuncia di primo grado, avevano accolto solo parzialmente le sue pretese riconoscendo una riduzione del 50% dei maggiori redditi accertati.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha precisato che: *“l'applicazione del metodo più aggiornato ed aderente alla rappresentazione della realtà effettuale non può costituire oggetto di scelta discrezionale da parte dell'Amministrazione finanziaria, avuto riguardo sia al principio costituzionale di imparzialità dell'azione amministrativa tributaria, sia al principio di efficienza dell'attività di accertamento tributario (art. 97 Cost.): non è, infatti, compatibile con i predetti principi costituzionali l'applicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, secondo un criterio di mera convenienza, del livello di standard “maggiore” tra quelli elaborati statisticamente nei diversi provvedimenti succedutisi nel tempo, tenuto conto che il metodo tecnicamente più avanzato viene ad escludere l'attendibilità del metodo che adotta criteri di elaborazione ritenuti superati.”*

11. Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (D.lgs. n 174/2014)

[Circolare dell'Agenzia delle entrate 30 dicembre 2014, n. 31/E](#)

In attuazione della legge delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014, [il decreto legislativo n. 175/2014](#) recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Una prima analisi delle diverse misure contenute nel decreto, è già stata effettuata con [Circolare n. 19794 pubblicata il 12 dicembre 2014](#) alla quale in questa sede si rinvia.

Più recentemente, anche l'Agenzia delle entrate ha fornito i propri chiarimenti interpretativi in merito alle disposizioni contenute nel richiamato decreto semplificazioni pubblicando la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014. Il documento di prassi scioglie alcuni dubbi segnalati da Confindustria e si ritiene dunque opportuno operare nel seguito un rapido richiamo a tali posizioni interpretative, precisando che [una tabella di raffronto che sintetizza le difformità riscontrate è già disponibile sulla](#)

comunità “Fisco” del social network di Confindustria.

La lettura delle disposizioni del d.lgs. fornita dall’Agenzia delle entrate è generalmente concorde con quella effettuata da Confindustria.

Con riferimento al limite previsto per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle transazioni con operatori di paesi *black list* (articolo 21 del d.lgs.), secondo Confindustria la soglia dei 10.000 euro andava determinata relativamente all’ammontare delle operazioni effettuate per ogni operatore del paese *black list*, mentre l’Agenzia sembrerebbe considerare l’ammontare complessivo delle operazioni. Inoltre, in risposta ai dubbi relativi alla decorrenza della nuova disciplina, l’Agenzia ha precisato che per semplificazione e per consentire di effettuare tutti gli adempimenti dell’intero anno 2014, i contribuenti soggetti a tale obbligo possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili e trimestrali secondo la precedente disciplina fino alla fine del 2014. Non viene, tuttavia, indicato un termine per la presentazione della comunicazione annuale.

Per quanto riguarda l’abrogazione della disciplina di responsabilità solidale fiscale degli appalti (articolo 28 del d.lgs.), la circolare dell’Agenzia delle entrate non chiarisce il dubbio sollevato da Confindustria circa la sua decorrenza, mentre accoglie l’interpretazione relativa all’applicazione del principio del *favor rei* nei confronti del committente, per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definite. Tale principio, contrariamente a quanto si sperava, non trova applicazione in caso di responsabilità dell’appaltatore per le violazioni commesse dal subappaltatore entro la data di entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014).

In tema di spese di rappresentanza (articolo 30 del d.lgs.) sono stati espressi dubbi circa la definizione delle stesse, in particolare per quanto concerne la detraibilità dell’iva sugli acquisti effettuati dall’impresa per concedere omaggi di importo non superiore a 50 euro.

Non era chiaro se ai fini della qualificazione delle spese di rappresentanza bisognasse fare riferimento alla Circolare del 1998 n. 188, che non qualifica come spese di rappresentanza gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, o alla definizione fornita dal D.M. del 19 novembre 2008, che al contrario non opera questa distinzione. Secondo l’Agenzia delle entrate anche ai fini della detraibilità dell’iva occorre far riferimento alla definizione prevista dal D.M. del 19 novembre 2008.

12. TARI indebitamente versata – possibilità di rimborso

[Risoluzione del Dipartimento delle Finanze, 9 dicembre 2014, n. 2/DF](#)

Come anticipato con le news pubblicate [il 24 novembre](#), [il 10](#) ed il [18 dicembre](#) u.s. il Dipartimento delle finanze del MEF, con la risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti sulle modalità di determinazione delle superfici tassabili ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI).

Alla luce dei predetti chiarimenti, riteniamo che le imprese che abbiano assolto la TARI anche in relazione alle superfici ritenute intassabili secondo la richiamata risoluzione, possano presentare al Comune di competenza una istanza di rimborso per le maggiori somme versate e non dovute. L'istanza dovrà essere presentata entro 5 anni dalla data di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ai sensi del rinvio operato dall'art. 1, comma 705 della Legge n. 147/2013 alle disposizioni previste per la generalità dei tributi locali (art. 1, commi 164 e 165, della legge n. 296 del 2006).

Sulle somme rimborsate spetteranno gli interessi in misura annua secondo il tasso legale vigente.

La richiesta di rimborso al Comune dovrà essere supportata da valida documentazione volta a comprovare:

- 1) l'estensione delle superfici non assoggettate al tributo (es. planimetria catastale e dettagli tecnici relativi all' impianto produttivo, ecc..),
- 2) l'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali a proprie spese, tramite soggetti autorizzati (es. formulario di trasporto, registri di carico e scarico rifiuti speciali, ecc..).

Ove il Comune neghi il rimborso della TARI indebitamente versata, l'impresa potrà proporre ricorso avverso il rifiuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

AIUTI DI STATO

13. Indagine della Commissione Europea sui Tax Rulings

Il 17 dicembre la Commissione Europea ha reso nota l'intenzione di allargare l'indagine sui *tax rulings* a tutti gli Stati membri dell'Unione, che

dovranno quindi fornire ogni informazione sulle modalità di concessione dei tax ruling e la lista di tutte le imprese cui sono stati concessi dal 2010 al 2013.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro di indagini già avviate dalla CE nel giugno 2013 sui tax ruling concessi da Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Olanda e UK. L'obiettivo è quello di verificare e contrastare, ove presenti, distorsioni della concorrenza causate da pianificazioni fiscali che consentono ad imprese multinazionali indebiti risparmi di imposta. La CE sta quindi esaminando la conformità delle condotte nazionali con le norme sugli aiuti di Stato dell'Ue per garantire trasparenza e parità di condizioni.

Sotto la lente della Commissione ci sono anche i regimi di tassazione agevolata applicabili ai redditi derivanti dall'utilizzo di brevetti, opere d'ingegno e marchi (c.d. patent box) di Belgio, Cipro, Francia, Ungheria, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Spagna e UK.

Il comunicato stampa della Commissione è disponibile al seguente link: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2742_en.htm?locale=en

14. Legge europea 2014 e registro nazionale degli aiuti

Il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 ha approvato lo schema del nuovo disegno di legge "*Recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Ue* (c.d. Legge europea 2014)". L'articolo 11 del nuovo ddl interviene sulla disciplina contenuta nella legge n. 234/2012 ed in particolare sostituendo il testo dell'articolo 52, in materia di "*modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concesse alle imprese*", e recando conseguenti modifiche all'articolo 46 della stessa legge dedicato agli "aiuti di Stato illegali non rimborsati".

La nuova normativa disciplina la realizzazione del "Registro nazionale degli aiuti" dando attuazione agli obblighi di trasparenza imposti dal nuovo quadro normativo europeo. In particolare, la realizzazione di un portale dedicato alla pubblicità delle informazioni sugli aiuti è previsto nel nuovo Regolamento generale di esenzione (Reg. n. 651/2014), adottato dalla Commissione Europea lo scorso giugno e nel Regolamento *de minimis* (Reg. n. 1407/2013) adottato nel dicembre 2013. Obblighi di trasparenza analoghi sono richiamati, inoltre, da numerose comunicazioni per specifiche categorie di aiuti.

La norma è volta a dare piena esecuzione alle disposizioni in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, in modo da garantire l'effettività del controllo pubblico sul rispetto del divieto di

cumulo, tenuto conto anche delle soluzioni delineate nell'ambito del processo di "modernizzazione degli aiuti di Stato".

Tutti i soggetti, pubblici o privati, che concedono e/o gestiscono gli aiuti di Stato, dovranno trasmettere le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico, concernenti le agevolazioni in regime *de minimis*, tutte le tipologie di aiuti (in esenzione e soggetti a notifica), nonché le verifiche relative ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili e illegali.

Le informazioni saranno conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto (salvo maggiori termini previsti in casi di contenziosi o procedimenti di altra natura) o, nel caso di aiuti incompatibili o illegali, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

La disciplina di funzionamento del Registro è adottata con Decreto del MiSE da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo in esame. Dopo 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il rispetto degli obblighi di trasmissione delle informazioni al Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono la concessione e l'erogazione dell'aiuto. Dal 1° gennaio 2017 costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti anche il rispetto degli obblighi di interrogazione.

L'inadempimento degli obblighi comporta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per la mancata concessione o erogazione degli aiuti, rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento dei danni subiti.

Con l'intervento si provvede quindi al potenziamento dell'esistente banca dati attraverso:

- l'ampliamento dei contenuti, al fine di garantire il monitoraggio e il controllo di tutti gli aiuti di Stato concessi ed erogati;
- l'ampliamento delle funzionalità, prevedendo un'interoperabilità applicativa con altre banche dati esistenti;
- l'ampliamento dell'apparato sanzionatorio a garanzia degli obblighi di utilizzo da parte di soggetti che concedono gli aiuti.

L'intervento normativo descritto sembra rispecchiare la maggior parte delle osservazioni che Confindustria aveva fatto in occasione delle consultazioni pubbliche sui regolamenti *de minimis* e GBER. È stata infatti più volte ribadita la necessità di maggiore trasparenza e coordinamento tra tutti i soggetti che gestiscono aiuti alle imprese, per ottimizzare sia le verifiche sui beneficiari che un controllo di policy sugli strumenti, un sistema efficiente di condivisione di informazioni può aumentare la comprensione e la partecipazione da parte di imprese, esperti, consumatori e altri soggetti interessati, aumentando anche la possibilità di un efficace controllo sui casi di abuso.

INTERNAZIONALE

15. *G20's Leaders Summit in Brisbane*

Nel [comunicato finale](#) emanato in esito al summit di Brisbane del 15-16 novembre 2014, i leader del G20 hanno ribadito il loro impegno per lo sviluppo di un sistema fiscale internazionale più equo e per la tutela delle risorse economiche dei singoli Stati. In particolare, al punto 13 del comunicato, è stata sottolineata la necessità di calibrare la tassazione dei profitti sui luoghi in cui le attività economiche che li generano vengono effettivamente svolte. Sono stati accolti i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione BEPS - per il quale è stato confermato il termine del 2015 - precisando che lo stesso dovrà assicurare trasparenza anche per quanto concerne i ruling fiscali concessi a singoli soggetti e rivelatisi fiscalmente dannosi. L'impegno dei Paesi in via di sviluppo nell'ambito del BEPS è stato accolto con favore rinnovando loro l'offerta per una collaborazione sul piano amministrativo.

Tra i punti menzionati nel comunicato spiccano anche i progressi fatti sul fronte della regolamentazione dei regimi di *patent boxes* e su quello dell'introduzione di un *Common Reporting Standard* globale per lo scambio automatico e reciproco di informazioni al fine di contrastare l'evasione fiscale. Lo scambio automatico - precisa il comunicato - vedrà l'avvio tra il 2017 e la fine del 2018 una volta ultimate le necessarie procedure normative. Da ultimo, è stato rinnovato l'impegno ad una più intensa collaborazione amministrativa tra gli Stati del G20 per assicurare le compliance fiscali transfrontaliera.

16. *EU – Economic and Financial Affairs Council meeting*

[Il 7 novembre](#) ed il [9 dicembre 2014](#) si sono tenute due riunioni del Consiglio Ecofin. In entrambi gli incontri si è discusso dell'introduzione di una clausola generale antiabuso nella direttiva madre-figlia e dell'implementazione, in alcuni Stati membri che hanno optato in tal senso, della *Financial Transaction Tax* (FTT). All'incontro del 9 dicembre, inoltre, il Consiglio ha approvato la modifica della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa tra Stati in materia fiscale volta ad ampliare l'ambito dello scambio automatico e obbligatorio di

yab

informazioni rilevanti.

Riguardo al primo tema, la proposta di modifica alla direttiva madre-figlia nella formulazione elaborata dalla Presidenza Italiana ([14531/1/14 REV 1](#)) dopo aver raccolto un ampio consenso all'incontro del 7 novembre, è stata definitivamente approvata nella successiva riunione del 9 dicembre. La clausola anti-abuso obbligherà i Paesi membri dell'Unione a negare i benefici della direttiva madre-figlia al ricorrere di schemi che, anche attraverso il ricorso a strumenti finanziari ibridi, perseguono vantaggi fiscali indebiti. Occorre precisare che la neo-introdotta clausola fisserà uno standard minimo di tutela contro l'utilizzo distorto della normativa, resterà quindi impregiudicata la facoltà dei singoli Stati membri di varare regole più stringenti.

Per quel che concerne l'iter di approvazione della FTT, alla riunione del 7 novembre la presidenza italiana ha annunciato l'intenzione di accelerare i lavori ed implementare l'imposta, in una sua prima fase, già dal 1 gennaio 2016 (si veda anche Circolare Mensile di Ottobre 2014 per un aggiornamento). Nell'incontro successivo, tuttavia, il Consiglio ha preso atto che il consenso è stato raggiunto solo su alcuni aspetti (come l'inclusione nell'ambito oggettivo dell'imposta delle operazioni con titoli partecipativi) mentre molti altri punti cruciali restano in discussione come, ad esempio, l'applicazione dell'imposta sulle operazioni in derivati, l'adozione del principio di tassazione di residenza, di emissione, o un mix dei due o ancora la definizione dei meccanismi di raccolta dell'imposta. L'auspicio della presidenza Italiana è che i lavori della FTT possano procedere rapidamente anche sotto la nuova presidenza di turno lettone.

Con riferimento allo scambio automatico di informazioni, è stata definitivamente approvata la direttiva 2014/107/UE che modifica, ampliandone l'ambito di applicazione, la direttiva 2011/16/UE. Tra le novità più importanti si segnala l'introduzione del paragrafo 3-bis all'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE che prevede la possibilità per le autorità competenti di uno Stato membro di comunicare informazioni per le seguenti categorie di reddito: dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti correnti. Gli Stati dovranno conformarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2015 e applicarle a decorrere dal 1 gennaio 2016.

All'Ecofin del 9 dicembre sono stati oggetto di discussione anche gli sviluppi nell'implementazione del codice di condotta per la tassazione delle imprese, con particolare attenzione per il contrasto dei regimi fiscali dannosi legati allo sfruttamento della proprietà intellettuale da parte delle imprese. L'attenzione sul tema, cresciuta alla luce delle recenti indagini della Commissione Europea in materia di *tax rulings*, è stata richiamata

anche con una lettera congiunta inviata al Commissario Moscovici dai ministri delle finanze tedesco, italiano e francese e posta all'attenzione dell'Ecofin il 9 dicembre.

17. EU – Joint letter from German, Italian and France Finance Ministers to EU Commissioner Pierre Moscovici

Il 28 novembre 2014 i Ministri dell'economia e delle finanze tedesco, italiano e francese hanno inviato [una lettera congiunta](#) al Commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici in cui sottolineano l'importanza dell'adozione di un quadro di regole europeo per il contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva.

In particolare, le distorsioni recentemente emerse in relazione ai *tax rulings* concessi da alcuni Stati membri a determinati contribuenti, hanno indotto i ministri dei tre Paesi ad invocare nuove regole vincolanti sulla fiscalità d'impresa che, recependo le indicazioni elaborate in sede OCSE/G20 attraverso il piano d'azione BEPS, riescano a regolamentare la competizione fiscale tra gli Stati membri, contrastando i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva. La riforma, spiega la lettera, dovrebbe essere avviata con un'apposita direttiva, da emanare prima della fine del 2015, senza ritardi.

Nel denunciare la mancanza di completa trasparenza tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri, i tre ministri suggeriscono di estendere i meccanismi di scambio automatico e obbligatorio di informazioni, già proposti dalla Commissione per i *rulings* unilaterali, anche alle decisioni riguardati i prezzi di trasferimento. Viene poi citata l'opportunità di intraprendere azioni anche per i *trusts*, le *shell companies* ed entità simili, proponendo l'istituzione di meccanismi tesi a migliorarne la trasparenza, come, ad esempio, un registro dei beneficiari effettivi, consultabile dalle varie Amministrazioni finanziarie dei vari Paesi membri.

La lettera invita la Commissione a definire una clausola generale anti-abuso che blocchi i benefici delle direttive madre-figlia e interessi e royalties quando queste ultime vengono utilizzate per ottenere indebiti vantaggi fiscali. Con riferimento ai regimi nazionali di *Patent Boxes* viene incoraggiata la creazione di un set di regole vincolanti di portata europea. Infine, si sottolinea la necessità di definire contromisure verso le giurisdizioni i cui comportamenti incoraggiano condotte opache in grado di erodere le basi imponibili degli Stati UE.

18. OECD – Revenue Statistics and Consumption Tax

Trends 2014

Il 10 dicembre 2014 l'OCSE ha pubblicato il rapporto annuale "[Revenue Statistics 2014](#)" e quello biennale "[Consumption Tax Trends 2014](#)". I due documenti analizzano, rispettivamente, l'andamento della pressione fiscale e quello dell'imposizione sui consumi nell'area OCSE fornendo dettagli per i singoli Stati membri.

Il rapporto *Revenue Statistics 2014* indica una leggera crescita della pressione fiscale media nell'area OCSE, con il peso complessivo delle entrate tributarie sul PIL che passa dal 33.7% del 2012 al 34.1% nel 2013 (+0.4%).

Stando al rapporto il prelievo fiscale aumenta in 21 Paesi e diminuisce in 9. Tra questi ultimi figura l'Italia, grazie ad un leggerissimo calo che ha portato le entrate fiscali dal 42.7% del PIL (dato 2012) al 42.6% (-0.1%). Nonostante la diminuzione il carico fiscale italiano rimane molto al disopra dalla media OCSE (+ 8.5%) e si attesta al 5° posto (dopo Danimarca, Francia, Belgio e Finlandia) su 34 Paesi membri.

Anche la struttura italiana del prelievo mostra difformità rispetto all'impostazione media dell'OCSE essendo caratterizzata da uno sbilanciamento verso le imposte dirette sulle persone fisiche ed i contributi sociali (che pesano rispettivamente per il 27% ed il 30% delle entrate totali, rispetto al 25% e 26% indicato dai dati medi OCSE) e da un tassazione relativamente contenuta su beni e servizi (26% delle entrate rispetto al 33% medio OCSE, di cui il 14% dovuto all'IVA).

Proprio focalizzandosi sulle imposte sul valore aggiunto, il rapporto "*Consumption Tax Trends 2014*" sottolinea il forte incremento nell'ultimo quinquennio delle aliquote ordinarie IVA/GST dei paesi membri. L'aliquota media per l'area OCSE nel 2014 è del 19.1%, +4.2% rispetto al 14.9% registrato a gennaio 2009. Negli ultimi 5 anni ben 21 Paesi hanno ritoccato le proprie aliquote, l'Italia lo ha fatto per due volte (nel 2011 e nel 2012) portando l'aliquota ordinaria al 22% ma mantenendo invariate quelle ridotte del 4 e 10%.

Sull'efficienza del sistema IVA italiano si concentrano i rilievi maggiormente critici dell'OCSE che mette in luce una performance particolarmente negativa del nostro Paese in termini di imposta riscossa (il VAT *Revenue Ratio* italiano è 0.38 rispetto allo 0.55 medio dell'OCSE), un risultato solo in parte imputabile alla crisi economica.

Infine, [in un terzo rapporto](#), pubblicato anch'esso il 10 dicembre, sono stati analizzati gli effetti redistributivi delle aliquote ridotte IVA, suggerendo che la loro eliminazione e la contestuale sostituzione con

incentivi di altra natura potrebbe portare risultati migliori nella promozione dell' equità contributiva.

19. OECD – New discussion drafts released

Nell'ambito dei lavori di attuazione del piano d'azione BEPS, l'OCSE ha pubblicato nel mese di dicembre sei nuovi *discussion drafts*.

Il 16 dicembre sono state rese disponibili due bozze attinenti all'azione n. 10, mirata ad allineare i risultati del TP alla creazione di valore per quanto riguarda le transazioni ad alto rischio diverse da quelle che interessano gli *intangibles* – azione n. 8, o il trasferimento di rischi e l'allocazione eccessiva di capitale tra società del gruppo - azione n. 9.

[La prima bozza](#) si concentra sulle circostanze di applicazione del metodo del *profit split*, [la seconda](#), invece, focalizza l'attenzione sulla determinazione dei prezzi di trasferimento delle *commodities*. I due documenti possono essere commentati pubblicamente, in forma scritta, fino al 6 febbraio p.v. attraverso l'indirizzo e-mail: transferpricing@oecd.org

Il 18 dicembre sono stati invece resi pubblici due *drafts* che riguardano, l'azione n. 14 (miglioramento dei meccanismi di risoluzione delle dispute legate ad accordi fiscali internazionali) e l'azione n. 4 del BEPS (limitazione dell'erosione fiscale attraverso interessi e altri pagamenti finanziari). [Il primo documento](#) rimarrà in *public consultation* fino al 16 gennaio p.v., [il secondo](#) fino al 6 febbraio 2015. Eventuali commenti possono essere inviati ai funzionari OCSE responsabili delle due azioni utilizzando i seguenti indirizzi e-mail: taxtreaties@oecd.org e interestdeductions@oecd.org

Lo stesso giorno sono stati pubblicati anche [due discussion drafts](#) attinenti le nuove linee guida dell'OCSE per l'applicazione dell'IVA/GST al commercio internazionale. In questo caso vengono affrontate criticità già evidenziate nel rapporto sull'economia digitale pubblicato dall'OCSE il 16 settembre 2014 e poi riprese nell'action 1 del BEPS (economia digitale). Nello specifico sono state esaminate le problematiche legate alla determinazione del luogo di tassazione per la fornitura di servizi e beni immateriali nei rapporti B2C, suggerendo soluzioni per la raccolta dell'IVA/GST dell'imposta in questo genere di operazioni, soprattutto quando il fornitore è un soggetto non residente. I commenti scritti su questo tema possono essere inviati fino al 20 febbraio p.v. all'indirizzo e mail: piet.battiau@oecd.org

Il 19 dicembre, infine, l'OCSE ha diffuso [un ulteriore discussion draft in tema di TP](#) con il quale, in attuazione di quanto previsto dalle sopracitate

azioni 8, 9 e 10 del BEPS, viene proposta una revisione della sezione D, capitolo I, delle linee guida in materia di prezzi di trasferimento ed è presentata una panoramica di opzioni per le misure speciali che in base al piano d'azione dovranno essere definite in relazione agli *intangibles*, al trasferimento dei rischi e alla capitalizzazione eccessiva. È possibile commentare il documento fino al 6 febbraio p.v. all'indirizzo transferpricing@oecd.org

ATTIVITÀ DELL'AREA

20. Gruppi Fiscali

Il 26 novembre si sono riuniti, per l'ultimo incontro dell'anno, i gruppi Fisco e Fisco Internazionale di Confindustria.

L'incontro del gruppo Fisco è stato dedicato al tema delle pratiche di accertamento inerenti alla fiscalità internazionale, ed in particolare alle criticità in materia di prezzi di trasferimento. È stato altresì fornito un aggiornamento sugli sviluppi normativi relativi alla legge di stabilità 2015 e all'attuazione della legge delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23).

Alla riunione ha partecipato una delegazione dell'Assonime, composta dal condirettore generale Ivan Vacca, dalle dott.sse Tamara Gasparri, Loredana Carpentieri, Barbara Denora e dal dott. Giuseppe Janiri. La delegazione ha illustrato il "[rapporto sui prezzi di trasferimento](#)", recentemente pubblicato da Assonime in esito ai lavori del Gruppo "Fiscalità Transnazionale", istituito nell'ambito della giunta della stessa Associazione, che ha visto il coinvolgimento di diverse imprese.

Nel pomeriggio, alla riunione del gruppo Fisco Internazionale, sono stati discussi gli ultimi sviluppi dei lavori del piano d'azione BEPS e dei numerosi dossier fiscali aperti in ambito comunitario. È stato poi dedicato spazio ad un aggiornamento sull'iter di attuazione della legge delega fiscale per la parte relativa agli aspetti internazionali (art. 12, lett. b) della legge n. 23/2014)

Hanno partecipato alla riunione il dott. Marco Iuvinale, responsabile della direzione Relazioni Internazionali del Dipartimento delle Finanze del MEF, il dott. Luca Miele della direzione Legislazione Tributaria dello stesso Ministero e in collegamento telefonico, il prof. Giorgio Sacerdoti, docente di diritto commerciale internazionale presso l'Università Bocconi di Milano, che ha seguito in prima persona i lavori in sede OCSE, in

particolare per quanto concerne l'action 15 del BEPS, ovvero lo sviluppo di strumenti multilaterali per la rapida adozione dei risultati del piano d'azione BEPS da parte dei Paesi coinvolti.

21. Gruppo di Lavoro Aiuti di Stato

Il 27 novembre si è svolto il secondo incontro del Gruppo di lavoro aiuti di Stato dell'area Politiche fiscali.

La riunione, oltre a fornire l'occasione per un aggiornamento su tutti i dossier aperti e le questioni di maggiore interesse, ha visto la partecipazione del Dr. Rodrigo Peduzzi, *case handler* della DG Competition. Il Dr. Peduzzi ha approfondito il tema del nuovo Regolamento generale di esenzione, adottato dalla CE lo scorso giugno.

22. Comitato Tecnico Fisco

Il 3 dicembre si è riunito per l'ultimo incontro del 2014 il Comitato Tecnico per il Fisco di Confindustria presieduto da Andrea Bolla.

L'incontro è stato dedicato all'esame delle principali misure di natura fiscale contenute nel disegno di legge di stabilità 2015, con particolare attenzione per i possibili effetti economici delle stesse e per l'esito delle proposte avanzate da Confindustria in merito alla modifica e l'integrazione del testo del provvedimento. Tra i temi in agenda, ampio spazio è stato riservato, inoltre, alla fiscalità immobiliare e all'evoluzione dell'iter attuativo della legge delega fiscale. Con il supporto dell'avv. Andrea Manzitti, sono state esaminate alcune criticità che caratterizzano le pratiche di accertamento dell'Amministrazione finanziaria nei confronti delle imprese.

23. Analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

Il 25 novembre ed il 15 dicembre 2014 si sono tenuti presso il Dipartimento del Tesoro del MEF due incontri dedicati all'analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

L'analisi di tali rischi, effettuata in maniera sistematica in applicazione della raccomandazione n. 1 della *Financial Action Task Force* (FATF) è condotta in Italia (sulla base di un modello di analisi specifico) da un gruppo di lavoro composto dalle autorità partecipanti al Comitato di Sicurezza Finanziaria (Ministeri, supervisor, Unità di informazione

finanziaria - UIF, Forze di polizia), con la collaborazione di altre amministrazioni con competenze specifiche.

L'analisi, culminata nella stesura di un rapporto, [la cui sintesi è stata pubblicata dal MEF lo scorso 4 dicembre](#), è arricchita dal confronto con le esperienze di diversi *stakeholders* tra cui Confindustria. Di particolare rilievo dal punto di vista fiscale appaiono i rischi connessi alle dinamiche dell'evasione e all'utilizzo eccessivo del contante che il rapporto indica come alcuni dei principali elementi di rischio in relazione ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo nel nostro Paese.